INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NOME E COGNOME UTENTE - NUMERO ISCRIZIONE RUI NUMERO RUI UTENTE

OPERANTE PER IL BROKER: PROMERITUM SRL, SEDE LEGALE IN VIA SARDEGNA 41, ORISTANO (OR) 09170, PEC: PROMERITUM@PEC.IT - N. RUI B000558646

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Il Broker agisce su incarico del cliente.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: NOME COMPAGNIA.

☑ Il contratto è distribuito dal Broker (nel ruolo di soggetto proponente, che entra in contatto con il cliente senza avere rapporto diretto con l'impresa di assicurazione) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con MELIS INTERMEDIAZIONI SRL, intermediario iscritto nella sezione A del rui, con n. A000193479 (nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-*ter*, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap");

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Eventuali informazioni utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap: Per maggiore trasparenza si indica che la Melis Intermediazioni srl Unipersonale detiene l'80% della Promeritum Melis Insurance Broker srl.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

☑ commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);

☑ onorario corrisposto direttamente dal cliente. Importo del compenso: IMPORTO FATTURA

☑ altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

Impresa di assicurazione	Provvigioni annuale rc Veicoli a motore e natanti (esclusi settore III settore IV)*	Provvigioni annuale Rischi esclusi precedentemente*
Groupama Assicurazioni Spa	9,32%	7,74%
Axa Assicurazioni Spa	7,15%	5,56%
HDI Assicurazioni Spa	6,34%	5,50%
TUA Assicurazioni Spa	7,93%	4,76%
HDI Italia Spa	7,93%	5,55%

*I livelli provvigionali riguardano l'intermediario in rapporto diretto con l'impresa e sono espressi in percentuale riferita al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio sanitario nazionale.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.